

**DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE DICEMBRE 2011, N. , RECANTE PROROGA DI TERMINI
PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.**

L'accluso decreto, che viene presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge, si compone di trenta articoli. Ai fini di una migliore esposizione delle singole disposizioni, data la particolare struttura del provvedimento, e di una precisa indicazione degli eventuali oneri finanziari recati da alcune proroghe, è stata predisposta un'unica relazione sia illustrativa che tecnica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

Art. 1

Proroga termini in materia di assunzioni

L'articolo, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2

Proroga Commissario straordinario C.R.I.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/10/2008 è stato disposto il commissariamento della Croce Rossa Italiana, ente pubblico non economico vigilato dal Ministero della salute, ed è stato nominato il commissario straordinario. Successivamente, con l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, è stato prorogato l'incarico del commissario straordinario fino alla data di ricostituzione degli organi statuari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, non oltre il 31 dicembre 2011.

Inoltre, l'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha conferito al Governo una specifica delega per il riordino della Croce Rossa Italiana. In attuazione della medesima, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri uno schema di decreto legislativo di riordino dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari.

In considerazione dell'iter non ancora concluso del citato schema di decreto legislativo, la disposizione procede ad una proroga dell'incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana non oltre il 30 settembre 2012. Ciò anche in considerazione degli adempimenti richiesti dall'art. 7 dello schema di decreto legislativo, a cui dovrà provvedere il commissario straordinario (approvazione dello statuto provvisorio dell'ente, soppressione o fusione dei comitati locali o provinciali della C.R.I., etc.) non appena sarà emanato il decreto legislativo di riordino della C.R.I..

La proroga non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3

Proroghe in materia di verifiche sismiche

La disposizione si prefigge lo scopo di prorogare per un ulteriore anno le attività connesse con le verifiche sismiche finanziate dall'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito un apposito Fondo allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico.

La norma reca inoltre la proroga del termine per la verifica di opere strategiche e rilevanti come le grandi dighe, tenuto conto non sono ancora state emanate le norme tecniche in base alle quali dovranno essere effettuate tali verifiche sismiche per le dighe di ritenuta.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI

La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto intende prorogare al 2012 la destinazione dello 0,6%, del contributo finanziario assicurato dalle province di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma 117, della legge 191 del 2009, all'organismo di indirizzo di cui al successivo comma 118, per le spese di istruttoria e verifica dei progetti, di durata anche pluriennale,

per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Si introduce, inoltre, una intesa con le medesime province.

Art. 5

Proroga di termini relativi al termovalizzatore di Acerra

La disposizione è volta a prorogare al 31 gennaio 2012 il termine previsto per il trasferimento dell'impianto a favore della Regione Campania o altro ente pubblico o soggetto privato ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile.

Tale proroga si rende assolutamente necessaria atteso che le numerose procedure propedeutiche al trasferimento dell'impianto non si sono ancora perfezionate, come quelle previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 e dall'articolo 14 del decreto-legge 78 del 2010 che - in particolare - inserisce nel Piano di stabilizzazione finanziaria anche l'acquisto del termovalizzatore di Acerra. Peraltro appare necessario tale breve periodo di proroga anche in ragione della prossima definizione del complesso contenzioso giudiziario pendente su tale impianto.

La norma non ha effetti sulla finanza pubblica.

ART. 6

Proroga dei termini in materia di lavoro

Comma 1. (*trattamenti di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi, gli apprendisti e i collaboratori coordinati e continuativi*) Le presenti proposte normative non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la copertura finanziaria delle misure che si intende prorogare al 2012 è assicurata nei limiti di risorse già previste per l'anno 2012 a legislazione vigente (comma 1 dell'articolo 19 del decreto legge 185).

Dalla disposizione non derivano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2. (*Proroga dei termini in materia di lavoro occasionale accessorio*) La disposizione è diretta a prorogare, in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, in ragione della particolare congiuntura economica, la sperimentazione dell'accesso al voucher per i beneficiari di ammortizzatori sociali e per i lavoratori a part-time. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 7

Proroghe in materia di politica estera

Si dispone la modifica dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2010, n. 63, prorogando al 31 dicembre 2012 il termine della sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi emessi a carico di beni mobili e immobili delle Rappresentanze diplomatiche in Italia, per i quali lo Stato estero abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

ART. 8

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa

Comma 1, lettera a) – proroga al 2012 il termine entro cui procedere ad immissioni già autorizzate nel Ruolo Tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri degli ufficiali provenienti dalle altre Forze armate, al fine di completare le procedure concorsuali già avviate.

La disposizione di carattere ordinamentale non determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Comma 1, lettera b) – proroga fino al 2012 la disposizione che consente ai Colonnelli o Generali dei Ruoli Speciali e Tecnico-logistici dell'Arma dei carabinieri di non essere collocati in aspettativa

per riduzione quadri, qualora l'eccedenza possa essere compensata con carenze presenti in altri ruoli.

La disposizione di carattere ordinamentale non determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Comma 1, lettera c) - Si proroga dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2016 il regime transitorio previsto dall'articolo 2243 del decreto legislativo n. 66/2010 per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri.

Comma 2 – la proposta è intesa a differire l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla legge n. 129/2008 dall'anno accademico 2011-2012 all'anno accademico 2015-2016. Considerato che la proposta è relativa a procedure inerenti l'accesso ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia per gli ufficiali medici delle Forze armate.

Comma 3 – contiene la clausola di invarianza finanziaria.

ART. 9

Programma triennale della pesca

La norma mira a garantire la continuità delle misure attivate con il Primo Programma Nazionale Triennale 2007-2009 della pesca – prorogato per l'anno 2011 dall'articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 – al fine di consentire di porre in essere, anche per l'annualità 2011, la realizzazione delle azioni a sostegno del settore in questa delicata congiuntura economica.

Inoltre, le ordinarie procedure di approvazione del Programma Triennale, previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, non consentirebbero la necessaria tempestività programmatica per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche in considerazione dell'esigenza di un adeguamento di tali obiettivi all'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria in materia. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto utilizza risorse già stanziata a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, così come determinato dalla tabella C della legge di stabilità per il 2012.

Art. 10

Proroga di termini in materia sanitaria

Comma 1 (*Proroga di termini in materia di sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali*) Il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, prevede la sospensione fino al 1° gennaio 2012 dell'obbligo della produzione del certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione delle materie utilizzate per la produzione di medicinali, rilasciato all'officina di produzione dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea. Con la presente disposizione il predetto termine è prorogato al 3 luglio 2013.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2 (*Proroga attività libero professionale intramuraria*)

La legge n. 120 del 2007 ha posto una serie di adempimenti a carico delle Aziende sanitarie e delle Regioni, finalizzati a consentire ai medici dipendenti del SSN di esercitare la libera professione intramuraria in strutture di proprietà delle aziende, con modalità che assicurino il controllo dei volumi prestazionali. Tuttavia, poiché allo stato si rileva che non tutte le Regioni sono in grado di rispettare detti adempimenti entro il 31 dicembre 2011 (termine previsto dalla vigente legislazione), con la disposizione in argomento si intendono prorogare fino al 31 dicembre 2012 le norme transitorie che consentono comunque di assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, anche in assenza del rispetto degli adempimenti regionali in materia.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3 (*Modifica, dell'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 in materia realizzazione di strutture sanitarie per l'attività intramuraria*) La disposizione introduce una proroga di 2 anni, dal 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2014, diretta a consentire alle regioni il completamento della realizzazione di strutture per consentire l'attività libero professionale intramuraria.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 4 e 5 (*Proroga dei termini in materia di adesione al cosiddetto sistema "pay back" sui farmaci*) La disposizione è diretta a prorogare dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 la possibilità per le aziende farmaceutiche di non ridurre del 5 per cento il prezzo di taluni farmaci a carico del SSN, a fronte del versamento in favore delle regioni dell'importo equivalente al maggior costo a carico dei servizi sanitari regionali. In tali termini, la disposizione è neutrale sui saldi di finanza pubblica.

ART. 11

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

Comma 1 (*Tasse e diritti marittimi*) La proposta fa slittare al 2013 il meccanismo di adeguamento delle tasse e diritti marittimi rispetto all'attuale previsione normativa che fissa nel 2012 l'inizio della procedura, continuando a favorire, stante il perdurare periodo di crisi, anche i porti che svolgono attività prevalente di transhipment che potranno registrare crescite di traffici in virtù di una tassazione più agevolata.

Il mancato adeguamento al 31 dicembre 2011 delle tasse e diritti marittimi ha comportato un minor introito, per le autorità portuali, così quantificato:

- per il 2010, una perdita pari al 25,20% (66% del 38,18%) del totale introiti e tasse quantificabile in 52,01 milioni di euro;
- per il 2011 una perdita pari al 38,18% del totale introiti e tasse quantificabile in 78,8 milioni di euro;

I dati sopra evidenziati derivano dalla variazione percentuale relativa al periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 dei prezzi al consumo che è stata pari al +50,9%, il cui 75% è pari a +38,18%.

Inoltre, 206,4 milioni di euro rappresentano il totale nazionale di introiti per tasse e diritti portuali, suddivisi in 136,7 milioni di euro generati dagli introiti dalla tassa erariale e dalla tassa delle merci imbarcate e sbarcate (attualmente accorpate nell'unica "tassa portuale") e 69,7 milioni di euro relativi alla tassa e sovrattassa di ancoraggio (attualmente accorpate nella "tassa di ancoraggio").

La proroga del termine di adeguamento al 1° gennaio 2013 determina una perdita pari al 45,00% del totale introiti e tasse quantificabile in 92,88 milioni di euro.

A decorrere dal 1 gennaio 2013 le tasse e diritti marittimi dovranno essere adeguate sulla base dell'incremento ISTAT dei prezzi al consumo FOI calcolato dal 01.01.1993 al 31.12.2012 (allo stato non quantificabile).

La predetta valutazione economica ha carattere assolutamente approssimato considerato che non è possibile stimare gli indici ISTAT dei prezzi al consumo FOI sino al 2013 nonché la reale consistenza delle tasse e diritti.

Al fine della valutazione degli elementi sopra riportati, dagli ultimi dati disponibili, si è stimato che:

- la variazione percentuale relativa al periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 dei prezzi al consumo è pari al +60,0%, il cui 75% è pari a +45,00%;
- inoltre, sono state considerate l'ammontare di 206,4 milioni di euro quale totale nazionale di introiti per tasse e diritti portuali.

In merito alla lettera b), ciascuna autorità portuale, ha la possibilità aumentare sino ad un massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, come adeguate secondo il DPR di cui sopra, con un gettito massimo pari a 674,42 milioni di euro per il solo anno 2012.

A copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere a) e b), le stesse autorità portuali dovranno dare seguito a corrispondenti aumenti di entrate o corrispondenti riduzioni di spese correnti da illustrare nelle rispettive relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

La proroga, pertanto, non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Commi 2 e 3 (*Proroga in materia di concessioni e diritti aeroportuali*) **Al comma 2;** la disposizione prevede la proroga al 30 giugno 2012 del termine per la conclusione dei procedimenti di rilascio di alcune concessioni aeroportuali.

La modifica in oggetto è tesa a consentire la prosecuzione dei procedimenti attualmente all'esame del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della difesa riguardanti la dismissione dei beni demaniali militari per la riconversione in demanio civile nonché l'eventuale riformulazione dei decreti interministeriali già sottoscritti da rappresentanti della precedente compagine governativa.

La disposizione, avendo carattere procedurale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 3**, l'articolo prevede la proroga al 31 dicembre 2012 del termine per l'adozione dei decreti di cui all'articolo 10, comma 10, della legge n. 537 del 1993. Pertanto fino alla suddetta data l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali avverrà con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al tasso di inflazione programmata. Contestualmente viene prorogata al 31 dicembre 2012 la possibilità per i concessionari di presentare completa istanza di stipula del contratto di programma evitando la decadenza dell'aggiornamento dei diritti aeroportuali. La proroga, necessaria al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di programma, che rappresentano, fino al recepimento della direttiva 2009/12/CE, l'unico strumento per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti, non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 4 (*Autoservizi pubblici non di linea*) La proposta dispone la proroga al 30 giugno 2012 del termine entro il quale deve essere emanato il decreto con il quale verranno previste misure attuative tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio noleggio con conducente.

Alle disposizioni, di natura prettamente procedurale, non si ascrivono effetti finanziari.

Commi 5 e 6 (*Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali*) L'articolo 36 del decreto legge n. 98 del 2011 prevede l'istituzione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate all'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, la proposta prevede che fino alla data di adozione del relativo statuto, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e le attività trasferite all'Agenzia, continuano ad essere svolte dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a., nonché dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato. Ciò, al fine di consentire che attività come la vigilanza sui cantieri, sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere in concessione, l'approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale e l'adozione di provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime siano svolte senza soluzione di continuità.

Viene, inoltre, previsto che, nel caso in cui lo stesso statuto, nonché il DPCM che individua le unità di personale da trasferire all'Agenzia ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 36, non vengano adottati nei termini, le attività ed i compiti attribuiti all'Agenzia siano trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le risorse umane, strumentali, e finanziarie dell'Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali. L'Agenzia viene conseguentemente soppressa.

Infine, si dispone la proroga al termine ultimo del 31 marzo 2012 del subentro dell'Agenzia ad Anas nelle convenzioni in essere, coerentemente, peraltro, con le modifiche da ultimo apportate dal decreto legge per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (decreto legge n.201/2011), in ordine alla cessione delle partecipazioni detenute da Anas nelle società concedenti. Le disposizioni non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

ART. 12

Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis

Si dispone la modifica dell'art. 11, comma 14 del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005, prorogando al 31 dicembre 2012 il termine entro cui terminare la procedura di gara per l'assegnazione della concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

ART. 13

Proroga di termini in materia ambientale

Comma 1 (*Funzionalità degli Enti parco*) La disposizione stabilisce che non si applica ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge n. 394 del 1991, l'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 che prevede il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché della titolarità di organi dei predetti enti.

La disposizione non comporta effetti finanziari, considerato che i risparmi conseguenti al carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali non sono stati considerati nei saldi di finanza pubblica.

Comma 2 (*Funzionalità delle Autorità d'ambito territoriale*) La disposizione differisce ulteriormente, fino al 31 dicembre 2012, la durata del periodo transitorio previsto per il passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle AATO ai nuovi soggetti individuati dalle regioni, previsto dall'art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009. La norma intende evitare che si crei un vuoto normativo e gestionale per i servizi attribuiti alle sopprimende autorità d'ambito di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, in attesa che tutte le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, come previsto dal citato articolo 2 comma 186-bis.

La proroga non comporta effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Commi da 3 a 6 (*Proroga termini in materia di rifiuti*) La proroga prevista al **comma 3** non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto riguarda il completamento di adempimenti informatici che devono essere posti in essere dai soggetti tenuti all'iscrizione al SISTRI e in mancanza dei quali non sarebbe possibile rendere operativo il sistema di controlli sulla tracciabilità dei rifiuti.

In correlazione con il differimento della completa operatività del SISTRI di cui al comma 1, anche la proroga di cui al **comma 4** non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto posticipa il termine di iscrizione per una peculiare categoria di soggetti, ossia gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.

Il **comma 5** non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a prorogare al 31 dicembre 2012 la disciplina transitoria attinente alla gestione comunale in vigore nella regione Campania ai sensi del decreto legge n. 195 del 2009, tenuto conto dell'entrata in vigore della nuova disciplina relativa al tributo "rifiuti e servizi indivisibili" di cui al decreto legge n. 201 del 2011.

Il **comma 6** è volto a prorogare, al 31 dicembre 2012, la decorrenza del divieto di ammettere in discarica i rifiuti di cui all'art. 6, comma 1, lettera p) del D.lgs n. 36 del 2003. La decorrenza

originaria del 31 dicembre 2010 era stata prorogata al 31 dicembre 2011 con DPCM 25.3.2011 adottato ai sensi del d.l. 29.12.2010, n. 225, trattandosi di proroga non onerosa ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto legge.

Comma 7 (*Proroga di termine riferito al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 recante attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria e successive modificazioni*) Si tratta della proroga al 31 marzo 2011 del termine relativo all'entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13000 kJ/Kg previsto per il 31 dicembre 2010 dal decreto legislativo n. 36 del 2003, articolo 6, comma 1, lettera p). Al riguardo, si fa presente che tale termine risulta essere già stato precedentemente prorogato da ultimo ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del d.l. 225/2010.

La proroga, essendo riferita all'inammissibilità in discarica della tipologia di rifiuti individuata dall'articolo 6 comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 36 del 2003, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 14

Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale

Comma 1. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, le funzioni di segreteria del CNPI sono assicurate da personale dipendente del Ministero a ciò preposto dal regolamento di organizzazione, mentre alle altre spese di funzionamento, di ammontare minimo, si provvederà nell'ambito degli ordinari stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero stesso.

Si precisa, inoltre, che la partecipazione alle attività di detto Consiglio da parte dei suoi componenti dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute, limitatamente ai residenti fuori Roma, e ai gettoni di presenza, il cui importo, assolutamente irrisorio, in questo esercizio finanziario non supererà € 1.500,00, anche a seguito della riduzione del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2011, disposta dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Comma 2. La disposizione proroga l'attuale composizione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) di un ulteriore anno al fine di assicurare continuità nella fase di completamento della riforma dell'alta formazione artistica e musicale.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 15

Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno

Comma 1 (*Proroga del termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*) Con l'articolo 1, comma 349, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) il Ministero dell'Interno è stato autorizzato ad assumere personale a tempo determinato per un numero complessivo di 650 unità da inquadrare nella ex posizione economica B1 – Area II fascia 1, per un periodo di 3 anni, a partire dal 1 gennaio 2008, per le esigenze connesse al rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina.

L'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito con legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha successivamente rinnovato per un ulteriore anno i contratti di lavoro sopra menzionati.

Al fine di garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione, è stato quantificato il costo derivante dalla proroga per 6 mesi del contratto di lavoro a tempo determinato di un numero complessivo pari a 650 unità da inquadrare nella fascia retributiva F1 - Area II.

Il corrispondente onere viene quindi individuato tenendo presente varie voci retributive fisse e

variabili, stipendio, quota *pro capite* per fondo unico di amministrazione, compenso per lavoro straordinario e buoni pasto, secondo le misure attualmente in vigore.

A detta quantificazione, sono stati infine applicati i c. d. oneri riflessi, costi a carico dell'Amministrazione, nella misura del 38,38% per la retribuzione fissa e del 32,70 % per quella accessoria.

Pertanto, il costo derivante dalla proroga dei suddetti contratti di lavoro a tempo determinato dal 01/01/2012 al 30/06/2012 risulta essere pari a **€10.311.907**.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo dei fondi previsti dall'art. 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011 n. 183.

Comma 2 (*Proroga concernente personale corpo nazionale Vigili del fuoco*) L'articolo 133, comma 1 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevede la possibilità, per gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri di avvalersi delle prestazioni professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello dirigenziale, mediante l'istituto del comando o del collocamento fuori ruolo. Tale facoltà non può eccedere, contemporaneamente, cinque unità di personale dirigenziale del Corpo.

Il successivo comma 3 prevede, poi, che gli oneri finanziari siano a carico dell'Amministrazione di destinazione. L'articolo 1, comma 6-septies del Decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, prevede una deroga espressa all'articolo 133, commi 1 e 3 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Pertanto le unità di personale possono essere più di cinque, e le spese restano a carico dell'Amministrazione che dispone il comando, cioè del Ministero dell'interno.

La disposizione, già prorogata fino al 31 dicembre 2011, viene ora ulteriormente prorogata con la proposta normativa fino al 31 dicembre 2012.

La proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che "la disposizione prorogata" (articolo 1, comma 6-septies del decreto legge n. 300/2006) richiama espressamente il limite delle risorse finanziarie disponibili, con conseguente rispetto del principio dell'invarianza di spesa.

Comma 3 (*Proroga del termine in materia di poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione degli enti locali*) La disposizione prevede la proroga delle disposizioni vigenti in materia di procedura per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, confermando i poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione.

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4 (*Proroga del termine in materia di dati biometrici delle carte d'identità*) La disposizione è volta a prorogare di un anno il termine, attualmente fissato al 1° gennaio 2012, a decorrere dal quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del r.d. 16 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le carte di identità devono essere rilasciate munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 5 (*Proroga del termine in materia di contributi a favore dell'agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali*) L'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 78/2010 ha soppresso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, stabilendo che a tale Agenzia succeda a titolo universale il Ministero dell'interno. Il successivo comma 31-sexies disponeva conseguentemente che, a decorrere dal 1 gennaio 2011 (termine poi prorogato per effetto dell'art. 1, comma 1, d.l. 225/2010), fosse soppresso il contributo a carico degli enti locali per il funzionamento dell'Agenzia e che dalla medesima data fossero

corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-ter.

La disposizione in esame non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto proroga, nel contempo, il termine a decorrere dal quale i contributi ordinari a favore dei medesimi enti locali sono ridotti in maniera corrispondente.

Comma 6 (*Proroga termine utilizzo disponibilità contabilità speciali intestate ai prefetti delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani*) La proposta mira a prorogare di un ulteriore anno la conservazione nelle contabilità speciali intestate ai Prefetti delle rispettive province delle risorse destinate al completamento degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza-Brianza, Fermo e Andria-Barletta-Trani, da ultimo prorogati fino al 31/12/2011 dall'articolo 3, comma 5, del DL 194/2009. Tenuto conto che gli impegni contrattuali sono già stati interamente assunti dai prefetti in anni pregressi, per il completamento delle strutture di nuovi uffici governativi, quali caserme dei vigili e strutture della polizia, per i quali i lavori sono già in fase avanzata, si rappresenta che i prefetti sono autorizzati all'utilizzo dei fondi già disponibili per il completamento degli interventi entro il nuovo termine, senza oneri aggiuntivi per il bilancio statale e con effetti trascurabili in termini di fabbisogno della P.A.

Commi 7 e 8 (*Proroga del termine per il definitivo adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere alle disposizioni di prevenzione incendi*) La disposizione proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi da parte delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 16

Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo

La disposizione prevede la prosecuzione per l'anno 2012 da parte degli Enti previdenziali degli investimenti anche in forma diretta previsti dall'art. 14 comma 3 del decreto legge 39/2009, convertito in legge n. 77/2009.

Tenuto conto che tali interventi connessi con il programma di ricostruzione in Abruzzo sono da realizzare nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'art.8 comma 15 del decreto legge n. 78/2010, entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del MEF di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non si determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, atteso che il relativo impatto è già considerato nei tendenziali di spesa.

ART. 17

Proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14

La norma mira a prorogare sino al 31 dicembre 2012 la gestione commissariale di cui all'art. 44 bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, mediante la nomina di un commissario straordinario cui sono attribuiti i poteri già esercitati dal capo del Dipartimento dell'amministrazione, al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti. L'esigenza di tale proroga consegue alla dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010 (G.U. n. 23 del 29 gennaio 2010), attestante il persistere di una situazione emergenziale e la necessità di prorogare i poteri sostitutivi necessari a superare l'inerzia delle amministrazioni

coinvolte nella procedura di realizzazione delle opere pubbliche in questione. Allo stato il piano indicato non risulta completato.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto al Commissario straordinario nominato ai sensi della disposizione in questione non spetta alcun compenso.

ART. 18

Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)

Si prevede che il collegio dei revisori dei conti dell'ENEA continui ad operare fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto, come sancito dal comma 6 dell'art. 37, della legge 23 luglio 2009, n. 99, gli oneri per l'organo di controllo in questione rientrano nei normali e già previsti oneri di funzionamento dell'Agenzia.

ART. 19

Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti normativi attuativi del decreto legislativo 31.5.2011, n. 91

La norma prevede la proroga al 31 dicembre 2012 dei termini per l'emanazione di provvedimenti normativi attuativi del decreto legislativo 31 maggio, n. 91. Considerata la natura e l'oggetto dei provvedimenti attuativi oggetto della proroga, la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 20

Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 derivanti dal riparto del Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF

La norma in esame intende conservare in bilancio i fondi destinati per l'anno 2011, sia in conto competenza che in conto residui, alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF, da riutilizzare in conto residui nel successivo esercizio (per finalità di sostegno al volontariato ed alle ONLUS, di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria e di attività sociali), nelle more del completamento delle relative procedure per l'erogazione dei contributi.

Tali fondi, relativi alle scelte dei contribuenti per la quota del 5 per mille dell'IRPEF effettuate con le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 per il periodo d'imposta 2009, sono ripartiti secondo le modalità stabilite dal D.P.C.M. 23 aprile 2010.

In base al citato provvedimento attuativo, tra l'altro, il calcolo dell'importo spettante a ciascun soggetto destinatario del beneficio viene effettuato dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle suddette scelte effettuate dai contribuenti attraverso l'esame di ogni singola dichiarazione.

La necessità della conservazione dei fondi consegue in sostanza dalla complessità delle procedure, da definirsi sulla base di specifica segnalazione da parte dell'Agenzia dell'entrate che individui le rispettive quote del fondo da ripartire con apposito decreto di variazioni di bilancio in favore dei Ministeri interessati, per la successiva erogazione diretta ai soggetti beneficiari.

Tenuto conto che anche nei decorsi esercizi il procedimento non si era concluso nell'anno in cui era stato appostato lo stanziamento in bilancio dei contributi in questione, la norma non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che le suddette risorse non utilizzate nel 2011 sono già considerate nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.

ART. 21

Proroga di norme nel settore postale

Comma 1. La disposizione ha lo scopo di prevedere per il personale di Poste in posizione di comando presso Pubbliche Amministrazioni/Enti una ulteriore proroga dei comandi in atto.

Peraltro, tenuto conto che quasi tutte le unità di personale interessato hanno già usufruito, ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 3, comma 112, della possibilità di inquadramento nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato presso cui presta servizio, la proroga in esame si riferisce ad un esiguo numero delle risorse interessate (8 unità), onde consentire il definitivo inserimento nei ruoli organici delle Amministrazioni di destinazione.

La disposizione non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, tenuto anche conto che sull'apposito fondo di cui al cap. 3030/MEF sussistono sufficienti disponibilità (dell'ordine di 1 milione di euro annui) per la copertura dei relativi oneri per l'ulteriore proroga di un anno del suddetto personale comandato.

Comma 2. Con la disposizione in esame si proroga al 31 dicembre 2013 il comma 1 bis dell'articolo 2 del decreto legge 5 agosto 2010 n. 125 convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2010 n. 163 con la quale era stato introdotto un sistema di tariffe massime sostenibili per la spedizione postatale da parte delle imprese editrici iscritte al ROC (Registro degli operatori della comunicazione), senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Comma 3. La disposizione autorizza i gestori dei servizi postali ad applicare apposite tariffe postali per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e delle associazioni combattentistiche iscritte al ROC.

La norma è priva di effetti sui saldi di finanza pubblica.

ART. 22

Continuità degli interventi a favore delle imprese

La proroga delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, attiene esclusivamente alla conferma degli attuali soggetti gestori, non già alla operatività degli strumenti di agevolazione ricompresi nelle convenzioni, che non possono, comunque, subire soluzioni di continuità operativa e si rende necessaria nelle more della piena operatività delle norme attuative dell'art. 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 che ha rifinanziato ed esteso l'ambito di operatività del Fondo di Garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, quale strumento di rapido intervento a favore delle imprese danneggiate.

L'operatività degli strumenti in favore delle imprese, infatti, già trova copertura a valere sulle risorse stanziare in bilancio per l'attuazione degli interventi agevolativi.

La norma, pertanto, non comporta nuovi o ulteriori oneri.

ART. 23

Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria

Viene prorogato il termine entro il quale la riserva di attività di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

La proroga non comporta effetti finanziari negativi.

ART. 24

Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato

La norma modifica le scadenze previste per la rilevazione del patrimonio della pubblica amministrazione. Considerata la natura e l'oggetto della norma oggetto della proroga, la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 25

Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale

Il contributo italiano previsto dalla disposizione in esame è a carico della Banca d'Italia e non graverà sul bilancio dello Stato. E' tuttavia necessario prevedere l'attivazione in favore della Banca d'Italia della garanzia dello Stato a fronte dell'impegno assunto in sede internazionale. La Banca d'Italia deve quindi essere autorizzata a stipulare un accordo di prestito (comma 2) che sarà firmato e diventerà esecutivo solo dopo la concessione della garanzia statale (comma 3).

Da un punto di vista tecnico, la garanzia coprirà ogni eventuale rischio connesso al rimborso del prestito, degli eventuali interessi maturati e del rischio di cambio. Al riguardo è da ritenere che dalla concessione della citata garanzia in favore della Banca d'Italia per il mancato rimborso dei prestiti non derivino effetti negativi in termini di finanza pubblica, in considerazione della circostanza del rischio di insolvibilità pressoché nullo da parte del Fondo monetario. Pertanto, gli unici esborsi eventuali che potrebbero gravare sul bilancio dello Stato, potrebbero essere imputati al versamento per interessi e per differenze di cambio.

I rapporti derivanti dai prestiti di cui ai commi da 2 a 4 saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. (comma 4).

Inoltre, è prevista la possibilità (comma 5) che, come accaduto in seguito al Vertice G20 di Londra del 2009, le risorse vengano successivamente trasferite al NAB – New Arrangements to Borrow, strumento che concerne un insieme di accordi permanenti con i quali alcuni paesi membri, o le loro banche centrali, mettono a disposizione del FMI risorse a credito da utilizzare in caso di necessità. Il NAB è stato di recente riformato e rafforzato in seguito all'accordo G20 di Londra del 2009 di triplicare le risorse del FMI. Pertanto nel 2011 è diventato effettivo il nuovo NAB autorizzato dall'Italia con decreto-legge n. 225/2010, convertito con legge n. 10/2011.

Infine, per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Inoltre, anche per tener conto in misura prudenziale dei relativi rischi, valutabili in caso di attivazione delle suddette garanzie, l'autorizzazione di spesa di cui al suddetto articolo 8, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.

Si precisa che tale appostazione, in analogia con quanto previsto per le garanzie è volta essenzialmente ad assicurare sufficienti risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziare sul fondo di riserva per le spese obbligatorie, nell'eventualità dell'escussione delle garanzie, al fine di non compromettere l'ordinaria gestione del fondo stesso ed esplica i suoi effetti esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare.

Per quanto sopra esposto, solo nel caso di insorgenza di ulteriori oneri rispetto al suddetto importo stimato, si provvederebbe mediante prelevamento dal fondo di riserva in parola. Pertanto ai sensi dell'articolo 31 della legge 196/2009, tale garanzia è inclusa nell'apposito elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gravando, in caso di attivazione, sul capitolo 7407/Economia.

ART. 26

Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica

La proroga è finalizzata a consentire il proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42 recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica". Contestualmente si estendere l'utilizzo delle risorse, derivanti dall'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, all'alta formazione dei dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma non comporta alcuna nuova o maggiore spesa, in quanto gli oneri per le attività di documentazione, di studio, di ricerca e di altra formazione rientrano nell'autorizzazione di spesa della Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

Art. 27

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle Regioni

Comma 1: Al fine di individuare un percorso condiviso di efficientamento e razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, la disposizione modifica l'articolo 21, comma 3 del DI 98 del 2011 prevedendo che entro la fine di febbraio 2012, il Governo, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisca gli obiettivi per la razionalizzazione e l'efficientamento del settore nonché individui misure e modalità per la loro attuazione, da adottarsi entro il primo trimestre 2012.

Con la medesima intesa verranno, altresì, individuati strumenti e modalità di monitoraggio, nonché definiti i criteri di riparto del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale di cui al medesimo articolo 21, comma 3.

L'attuazione di tali ultimi compiti è demandata all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007.

Le disposizioni, di natura prettamente procedurale, non comportano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Comma 2: La norma è finalizzata a rendere graduale l'applicazione del nuovo limite di indebitamento limitatamente agli impegni per le spese di investimento assunti alla data del 14 novembre 2011. La norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

ART. 28

Proroga della convenzione con il centro di produzione spa

La disposizione autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2012 per consentire la proroga per l'intero anno 2012 della Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il centro di produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.

Gli effetti sui saldi di finanza pubblica sono i seguenti:

Anno	2012	2012	2012
	SNF	Fabbisogno	Indebitamento netto
C. 1	+7	+7	+7
C. 2	-7	-7	-7
Totale	0	0	0

ART. 29 - Proroghe di termini in materia fiscale

Comma 1. - Proroga consegna fabbisogni standard comuni e province

La disposizione proroga al 30 aprile 2012 la scadenza per la determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 26 novembre 2010, n. 216.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Commi 2 e 3 - Decorrenza aliquota unica rendite finanziarie

Con riferimento al **comma 2 lettera a)** si precisa che trattasi di una norma di carattere amministrativo necessaria per la corretta applicazione, relativamente agli interessi derivanti da conti

correnti e depositi bancari e postali, dell'aliquota prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. In merito si evidenzia che la suddetta disposizione non determina effetti di gettito rispetto a quanto già stimato in sede di relazione tecnica al citato decreto legge n. 138/2011.

Con riferimento alla **lettera b) dello stesso comma**, si evidenzia che la disposizione modifica il regime transitorio delle operazioni pronti contro termine stipulati prima del 1 gennaio 2012 e aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari qualora la loro durata non ecceda i dodici mesi, prevedendo per tali operazioni l'applicazione dell'aliquota del 12,5% anziché del 20%. In merito, si osserva che in base ad informazioni assunte presso gli operatori del settore risulta una durata media di tale tipologia di contratti alquanto limitata (circa due mesi), per cui si stima che la disposizione non comporti sostanziali variazioni di gettito.

Relativamente alla disposizione di cui al **comma 3** non si ascrivono effetti rispetto a quanto già stimato in sede di relazione tecnica originaria, in considerazione del tenore chiarificatorio della stessa.

Commi 4 e 5 - proroga presentazione domande di inesigibilità

La proroga dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione prevista dalla disposizione in commento non produce oneri, poiché non incide in alcun modo sul diritto all'incasso delle somme iscritte a ruolo, incorporato al titolo esecutivo (ruolo) portato ad esecuzione, che continua ad esistere nei confronti del debitore, del tutto indipendentemente dall'avvenuta presentazione della comunicazione di inesigibilità.

Né, peraltro, la proroga in parola comporta ritardi nello svolgimento delle procedure di riscossione coattiva; ciò, in quanto la presentazione della comunicazione di inesigibilità non determina di per sé l'esaurimento delle attività di riscossione coattiva finalizzate al recupero, tanto che questa comunicazione è suscettibile di successiva integrazione, se, alla data della sua proposizione, le procedure esecutive non si sono concluse per causa non imputabile all'agente della riscossione (cfr. art. 19, comma 2, lett. c), secondo periodo, del d.lgs. n. 112/1999.

Comma 6 – Proroga termini chiusura partite IVA inattive: riapertura termini

La disposizione prevede la riapertura del termine entro il quale sanare, attraverso il versamento della sanzione minima, la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività ai fini IVA.

Alla suddetta proroga, anche se foriera di comportare maggior gettito, non si ascrive prudenzialmente alcun effetto.

Comma 7 - Proroga semplificazione dichiarazione sostituti d'imposta

La disposizione in esame proroga i termini per la semplificazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

La disposizione non comporta effetti finanziari.

Comma 8 - Termine per domanda variazione categoria catastale fabbricati rurali

La disposizione in esame dispone la validità delle domande per il riconoscimento dei requisiti di ruralità di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, presentate dopo la scadenza dei termini originariamente previsti e comunque entro il 31 marzo 2012.

Alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di gettito.

Comma 9 - Certificati ipotecari e catastali

La normativa proposta dispone la proroga dei termini previsti per l'applicabilità delle novellate disposizioni del Testo Unico (DPR n. 445/2000) ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati rilasciati

dall'Agenzia del Territorio, al fine di consentire all'Autorità Politica le necessarie valutazioni in merito ad una espressa esclusione di tale applicabilità per l'ambito ipotecario e catastale.

Tale proroga, si è resa necessaria in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, fra l'altro, ha apportato modifiche di rilievo al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, le quali incidono in modo significativo sulle disposizioni in materia di certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione e di dichiarazioni sostitutive.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti in termini di gettito.

Comma 10 - Modifiche art 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

La disposizione proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale devono essere concluse le procedure di dismissione immobiliare di cui ai commi 195 e 196 dell'art. 2 della legge di stabilità 2010 (legge 191/09) (Comune di Roma). La proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto gli effetti previsti dalla norma originaria non erano stati scontati nei tendenziali.

Comma 11 – Esercizio associato funzioni fondamentali piccoli comuni

La proroga di 6 mesi per l'esercizio di funzioni fondamentali (comma 31, lettere a) e b) art. 14 dl 78/2010) non ha effetti sui saldi di finanza pubblica dal momento che alle disposizioni originarie non sono stati ascritti effetti finanziari.

Comma 12 Proroga sperimentazione gioco del Bingo

La disposizione in esame proroga il periodo di sperimentazione del bingo, garantendo l'attuale livello di gettito derivante dal predetto gioco. Il differimento in questione non determina quindi effetti negativi sul gettito.

Comma 13 - Procedura selettiva in materia di poker sportivo e scommesse

La disposizione differisce il termine per l'esecuzione delle procedure selettive in materia di poker sportivo e di scommesse. La norma propone in sostanza una dilazione dei termini per la indizione delle procedure selettive della rete fisica del poker sportivo e delle scommesse, già definiti dall'articolo 24, commi 34 e 37, del d.l. n. 98 del 2011.

Il differimento non comporta riduzioni di entrata a carico del bilancio dello stato, atteso che i risultati complessivamente attesi dal settore sono stati già pienamente raggiunti.

Comma 14 – termine modifica aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

La disposizione riapre i termini, a favore delle regioni, per le deliberazioni delle maggiorazioni o delle diminuzioni dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativamente all'anno 2011, a seguito di quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che ha fissato all'1,23 % l'aliquota ordinaria di base dell'addizionale a decorrere dallo stesso anno di imposta 2011.

Alla norma in esame non si ascrivono ulteriori effetti in termini di gettito rispetto a quanto già valutato in sede di relazione tecnica all'articolo 28 del decreto legge n. 201/2011.

Comma 15 - Proroga pagamenti tasse e contributi agli alluvionati

La disposizione prevede, nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per il 2011, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti interessati dalle avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle province di La Spezia, Massa Carrara e Genova.

Con successiva ordinanza del presidente del consiglio dei Ministri saranno stabiliti i criteri per l'individuazione dei beneficiari, anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa.

La disposizione comporta, per l'anno 2011, un onere entro il limite di spesa previsto (70 milioni di euro), cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Comma 16 - Disposizioni urgenti per contenere il disagio abitativo

La proroga prevista dalla norma in esame differisce l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione in esame fino al 31 dicembre 2012. I benefici fiscali sono ammessi limitatamente ai comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.

In base a dati forniti dalle Prefetture, risulta che nel primo semestre 2009 hanno effettivamente beneficiato della proroga del medesimo anno circa 1.300 soggetti. Prudenzialmente, considerando un possibile aumento nel secondo semestre dell'anno del numero di soggetti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dell'agevolazione in esame, si ipotizza che i beneficiari siano pari a circa 2000 soggetti. Si ipotizza che lo stesso numero sia relativo all'anno 2012.

In base alla banca dati immobiliare integrata 2009, si stima un canone medio annuo nazionale, al netto delle deduzioni forfetarie previste dalla normativa vigente, reflazionato al 2012, di circa 4.900 euro. Ai fini prudenziali tale importo viene incrementato a 5.000 euro.

Applicando un'aliquota marginale media per i locatori persone fisiche pari al 32% (risultante da elaborazioni effettuate con il modello di microsimulazione IRPEF basato sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010, redditi estrapolati al 2012), si stimano una perdita di gettito IRPEF, competenza 2012, pari a circa -3,2 milioni di euro e una perdita di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a circa -130 mila euro e -50 mila euro.

L'andamento del gettito di cassa, considerando il mancato effetto sull'acconto per l'anno 2013 previsto dalla norma, sarà il seguente (in milioni di euro):

	2012	2013	2014
IRPEF	0	-3,2	0
Addizionale regionale	0	-0,13	0
Addizionale comunale	0	-0,05	0
Totale	0	-3,38	0

Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla proroga di cui al primo periodo del comma 16 si provvede mediante le risorse derivanti dalle disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma medesimo.

In particolare, il quarto periodo del richiamato comma riduce, dell'importo di €3,38 milioni (pari alla copertura richiesta) per l'anno 2013, la quota di entrate riassegnabili alla spesa del Ministero infrastrutture e trasporti – in base al comma 238, art. 1, L. n. 311/2004 - determinando un effetto finanziario positivo di pari importo, correlato al fatto che, a seguito della modifica sopra richiamata, €3,38 milioni rimangono acquisiti all'entrata del bilancio statale.